

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2192 del 12/05/2020
Oggetto	D.LGS. 152/2006 e D.M. 31/2015. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA", PRESENTATO DALLA SOCIETA' KUWAIT S.P.A., RELATIVAMENTE ALLA CONTAMINAZIONE RINVENUTA NELL'AREA DEL PUNTO CARBURANTI DENOMINATO "PV Q8 1836" , UBICATO SULLA S.S. N. 9 AL KM 238+750 IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2266 del 12/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici MAGGIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. 152/2006 e D.M. 31/2015. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA", PRESENTATO DALLA SOCIETA' KUWAIT S.P.A., RELATIVAMENTE ALLA CONTAMINAZIONE RINVENUTA NELL'AREA DEL PUNTO CARBURANTI DENOMINATO "PV Q8 1836", UBICATO SULLA S.S. N. 9 AL KM 238+750 IN COMUNE DI FIOREZZUOLA D'ARDA (PC).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.M. n. 31 del 12/02/2015, "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di siti contaminati;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (SAC);
- la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra la Regione Emilia Romagna, l'Arpa e la Provincia di Piacenza per lo svolgimento anche delle funzioni relative alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 e seguenti) e oggetto di successivi rinnovi;

Visto:

- le Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 0029706 del 18/11/2014);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 484 del 04/05/2015, relativa all'approvazione della "Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati", così da consentire il relativo utilizzo a supporto dell'analisi di rischio;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 21/12/2015, relativa all'approvazione delle "Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica";
- la Banca Dati ISS-INAIL per l'analisi di rischio (aggiornamento marzo 2018) ed il relativo Documento di supporto;

Ricordato che con nota dell'01/10/2018, la Società Kuwait S.p.a. aveva:

- notificato, in qualità di soggetto responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 4 – comma 1 - del D.M. n. 31/2015, il pericolo di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), nell'area del punto vendita carburanti "PV Q8 1836" in fase di dismissione;

- comunicato che, l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, sarebbe consistito nella rimozione del terreno potenzialmente contaminato;

Ricordato altresì che:

- con nota prot. n. 10730 del 22/01/2019, il SAC dell'Arpae aveva richiesto informazioni circa le operazioni di messa in sicurezza eseguite e se tali operazioni erano risultate sufficienti per riportare la contaminazione del sito al di sotto delle CSC;
- con nota di riscontro del 22/02/2019 (prot. Arpae n. 30107 del 25/02/2019) la Società Mares (consulente della Società Kuwait S.p.a.) aveva esposto di voler effettuare delle indagini integrative sul sito per verificare lo stato di contaminazione dei terreni e delle acque sotterranee;
- con nota del SAC dell'Arpae prot. n. 146449 del 24/09/2019 veniva sollecitata la Società Kuwait in ordine alla presentazione dei risultati relativi alle indagini di cui al punto precedente;
- con nota prot. n. 51219-02 del 05/12/2019, la Società Kuwait aveva chiesto al Comune di Fiorenzuola d'Arda di esprimersi in merito all'effettiva destinazione d'uso del sito oggetto del procedimento di bonifica, ai fini della corretta definizione della colonna di riferimento (e dei relativi valori di CSC) per la matrice suolo;
- con nota prot. 947 del 09/01/2020, il Comune di Fiorenzuola d'Arda aveva comunicato alla Società Kuwait la destinazione urbanistica del sito "Ex PV 1836", destinazione individuata come produttiva con specifica come distributore carburanti;

Atteso che:

- con nota prot. n. 110320-02 dell'11/03/2020 (prott. Arpae nn. 39574, 39576, 39578 e 39581 dell'11/03/2020) la Società Mares aveva trasmesso, in nome e per conto della Società Kuwait, il documento "**Analisi di rischio sito-specifica**" relativo al punto vendita carburanti denominato "PV Q8 1836";
- con nota del 27/04/2020 (prot. Arpae n. 61235 di pari data) la Società Mares ha trasmesso i risultati della campagna piezometrica condotta il 22/04/2020 che, in sostanza, riconfermano la direzione di falda da Est verso Ovest;

Rilevato che:

- il medesimo documento "Analisi di rischio sito-specifica" contiene, come previsto dall'art.4 del D.M. 31/2015:
 - la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite;
 - l'analisi di rischio sito-specifica comprensiva della definizione delle Concentrazione Soglia di Rischio (CSR);
- i risultati delle attività di caratterizzazione hanno evidenziato:

- per la matrice suolo profondo il superamento, per il parametro idrocarburi pesanti **C>12** (valore massimo rilevato pari a **2500 mg/kg**), delle CSC con riferimento alla colonna B di Tabella 1 del D.M. 31/2015;
- per la matrice acque sotterranee il superamento, nel solo piezometro PZ3, per il parametro **MTBE** (valore pari a **73,3 ug/l**), delle CSC con riferimento alla Tabella 2 del D.M. 31/2015;
- il rispetto delle CSC, con riferimento alla Tabella 2 del D.M. 31/2015, nei piezometri PZ1 e PZ5 individuati quali Punti di Conformità (PoC) per le acque sotterranee;
- la suddetta Analisi di Rischio:
 - è stata eseguita facendo riferimento ad un utilizzo del sito commerciale dell'area in argomento, utilizzando la "modalità inversa" ovvero seguendo lo standard denominato ASTM Ps 104 (calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio – CSR), così come stabilito dall'Allegato 1 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs 152/2006, ed impiegando il codice di calcolo denominato "Risknet" versione 3.1 e la Banca Dati ISS-INAIL (aggiornamento marzo 2018);
 - ha considerato, rispetto ai recettori presi in considerazione, i seguenti "scenari" di esposizione:
 1. lavoratori esposti a inalazione di vapori all'aperto (outdoor) provenienti dalla falda;
 2. lavoratori esposti a inalazione di vapori in locali chiusi (indoor) provenienti dalla falda;
 - relativamente al parametro idrocarburi pesanti (C>12), riscontrati nel suolo profondo (sorgenti SP1 e SP2), non ha valutato lo scenario di inalazione vapori (indoor e outdoor) in quanto la "Banca Dati ISS/INAIL" (aggiornamento marzo 2018), definisce tali frazioni di idrocarburi pesanti come "non volatili". La conclusione cui perviene la suddetta valutazione del rischio prevede che per gli idrocarburi costituiti da catene C>12 (quali sostanze non volatili) non risulta possibile applicare il calcolo della concentrazione soglia di rischio (CSR), in quanto può essere escluso a priori il rischio associato alla volatilizzazione. In relazione al caso in esame, le **Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)**, risulterebbero pertanto le concentrazioni massime riscontrate nelle sorgenti (SP1 e SP2), indicate nelle Tabelle 36 e 37 del richiamato documento **"Analisi di Rischio sito specifica"**, e di seguito riportate:

Sorgente	Parametro	Concentrazione rilevata (CRS) (mg/kg)	Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) (mg/kg)
Sorgente SP1	Idrocarburi pesanti (C>12)	1500	1500
Sorgente SP2	Idrocarburi pesanti (C>12)	2500	2500

- relativamente al rischio inerente le acque di falda non ha attivato il modello di calcolo che stima la lisciviazione del contaminante (C>12) dal suolo profondo verso la falda stessa e la successiva migrazione al Punto di Conformità (PoC). In accordo con le indicazioni di ISPRA in Appendice V (Doc. 3, par. V.5.1 e V.5.2), i percorsi di lisciviazione dal suolo alle acque sotterranee e la migrazione diretta da falda al PoC, ai fini del calcolo del rischio e degli obiettivi di bonifica sito specifici da raggiungere nelle aree interne al sito, non sono, infatti, stati con-

siderati nella suddetta Analisi di Rischio, imponendo invece il rispetto dei valori di riferimento (CSC) per le acque sotterranee direttamente al PoC;

- per quanto attiene, invece, al solo percorso di volatilizzazione da falda del parametro MtBE, restituisce, nelle acque sotterranee, una Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) pari a 51.000 µg/l;

Ricordato che, al fine di avere ulteriori garanzie, relativamente alla scarsa mobilità degli idrocarburi pesanti nel terreno, è stata condotta - internamente ad Arpae - una verifica al fine di valutare, mediante il modello di lisciviazione in falda, il rischio di superamento delle CSC al Punto di Conformità (PoC). I risultati del modello suggeriscono che le concentrazioni attese di idrocarburi al PoC si mantengono sempre molto basse e comunque conformi alle CSC;

Dato atto che la conferenza di servizi, convocata con nota Arpae prot. n. 53293 del 09/04/2020, ha concluso i propri lavori in data 28/04/2020, come da verbale in atti, pervenendo all'espressione di un parere favorevole all'approvazione del documento "Analisi di Rischio sito-specifica" con la precisazione di seguito elenata:

- 1. viene fatto presente che la CSR proposta (pari a 51.000 µg/l) non potrà essere considerata per le acque sotterranee, in quanto da una verifica condotta da Arpae, applicando il modello di trasporto in falda ed ipotizzando appunto una concentrazione iniziale nel PZ3 di 51.000 µg/l, la concentrazione stimata dal modello al PoC resterebbe pressoché invariata (poco meno di 51.000 µg/l). Allo stato attuale i risultati delle indagini sulle acque rilevano, pertanto, che la concentrazione massima di Mtbe (riscontrata nel PZ3) per cui non sono mai stati rilevati superamenti delle CSC ai PoC è pari a 73,3 µg/l. Tale valore sarà comunque soggetto ad eventuali variazioni che potranno derivare dai dati inerenti la campagna effettuata in data 22 aprile u.s, di cui non sono ancora noti gli esiti, e dallo svolgimento delle n. 2 campagne di rilevamento, ancora da effettuare, e previste per i mesi di luglio e ottobre 2020; laddove emergano, da quanto già effettuato e dallo svolgimento dei previsti rilievi, valori di Mtbe superiori ai 73,3 µg/l si dovrà far riferimento a questi ultimi per la definizione della CSR, fermo restando la conformità al PoC da rilevare in modo diretto;*

Ritenute condivisibili le valutazioni effettuate dalla conferenza di servizi e che vi siano, pertanto, le condizioni per approvare ai sensi del D.M. n. 31/2015 il documento "Analisi di Rischio sito-specifica", trasmesso dalla società Mares, in nome e per conto di Kuwait, con nota prot. 110320-02 dell'11/03/2020 (prott. Arpae nn. 39574, 39576, 39578 e 39581 data) e le integrazioni, di cui alla nota del 27/04/2020 (prot. Arpae n. 61235 del 27/04/2020), trasmesse sempre della società Mares;

Ricordato che, in relazione alle risultanze dell'analisi di rischio, i terreni potenzialmente contaminati presenti nel sito ed eccedenti le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), ma con concentrazioni inferiori o pari alle suddette Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), potranno quindi permanere nel suolo senza arrecare rischio per i recettori presi in esame, fin tanto che verrà mantenuto inalterato lo scenario di esposizione considerato dalla suddetta analisi di rischio;

Verificato che la Società Kuwait S.p.a. ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori, pari a €. 346,00, previsti al punto 12.8.5.5 "Progetto di bonifica per interventi con procedura semplificata (DM 31/2015) – punti vendita carburante" di cui al vigente "Tariffario delle prestazioni Arpae";

Preso atto che il presente provvedimento non comporta spese né riduzioni di entrata;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visti:

- la L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 56/2014, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di approvare:

- ai sensi del D.M. n. 31/2015 e del D.Lgs. n. 152/2006, il documento "**Analisi di Rischio sito specifica**", relativo al sito denominato "Punto vendita n. 1836", ubicato sulla S.S. n. 9 via Emilia al Km 238+750 in Comune di Fiorenzuola d'Arda, documento trasmesso dalla società Mares, in nome e per conto della Società Kuwait S.p.a., con nota prot. 110320-02 dell'11/03/2020 (prot. Arpae nn. 39574, 39576, 39578 e 39581 pari data), con la precisazione che:
 - la **Concentrazione Soglia di Rischio (CSR)**, relativa all'**Mtbe** in falda, non potrà essere considerata pari a 51.000 µg/l ma potrà essere definitivamente fissata, solo a valle del monitoraggio delle acque sotterranee (come ricordato al successivo punto 2. del presente dispositivo), nel valore massimo riscontrato durante tutti i campionamenti eseguiti, fermo restando la conformità al PoC da rilevare in modo diretto;
- le **Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)**, relativamente alla matrice suolo profondo, contenute nelle Tabelle 36 e 37 del richiamato documento "**Analisi di Rischio sito specifica**" e di seguito riportate:

Sorgente	Parametro	Concentrazione rilevata in sorgente (CRS) (mg/kg)	Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) (mg/kg)
Sorgente SP1	Idrocarburi pesanti (C>12)	1500	1500
Sorgente SP2	Idrocarburi pesanti (C>12)	2500	2500

- che **dovranno essere trasmessi** i risultati analitici inerenti la campagna effettuata in data 22 aprile 2020, e quelli relativi alle n. 2 campagne di rilevamento previste per i mesi di luglio e ottobre 2020;
- l'**invio** del presente Atto a:
 - Kuwait S.p.a.;
 - Comune di Fiorenzuola d'Arda;
 - Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Piacenza;

- Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza;
- Prefettura di Piacenza.

firmata digitalmente dalla Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.